

Condizioni particolari d'assicurazione in caso di infortuni e malattie in seguito a incidenti da immersione

Assicurazione collettiva contro gli infortuni per i membri della Federazione Svizzera di Sport Subacquei (FSSS)



La base delle presenti condizioni d'assicurazione è costituita dall'assicurazione collettiva contro gli infortuni, contratto n. 4055, tra Helsana e la Federazione Svizzera di Sport Subacquei (FSSS), valido dal 1° giugno 2012.

In caso di domande sulla presente assicurazione voglia rivolgersi alla FSSS.

Indice

- 1 Scopo dell'assicurazione
- 2 Ambito di validità
- 3 Persone assicurate
- 4 Prestazioni garantite per persona
- 5 Riduzione e rifiuto delle prestazioni assicurative
- 6 Finanziamento
- 7 Procedura in caso di prestazione
- 8 Protezione dei dati

1 Scopo dell'assicurazione

L'assicurazione corrisponde prestazioni in caso di copertura assicurativa mancante o di riduzione di prestazioni di altre assicurazioni. Le prestazioni assicurate sono pertanto corrisposte sempre a complemento delle rispettive assicurazioni in essere.

2 Ambito di validità

Danni alla salute in relazione a immersioni e il relativo trattamento del caso preliminare e successivo in tutto il mondo.

3 Persone assicurate

3.1 I membri della FSSS sono assicurati automaticamente

- a) se hanno scelto la variante «Affiliazione con assicurazione per i subacquei sportivi, RC privata e protezione giuridica»,
- b) se sono domiciliati in Svizzera o, in seguito a convenzioni internazionali, hanno l'assicurazione sociale in Svizzera (assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e assicurazione contro gli infortuni) e
- c) finché è valido il rispettivo contratto di assicurazione con la FSSS.

3.2 La copertura assicurativa termina con il venire meno di una di tali condizioni.

4 Prestazioni garantite per persona

- a) Prestazione di capitale in caso di invalidità in seguito alla perdita o all'incapacità dell'uso di un organo secondo la tabella dell'invalidità (paragrafo 10.2 delle condizioni generali d'assicurazione):
al mass. CHF 100 000.– somma assicurata semplice in caso di un grado d'invalidità del 100%.
Le prestazioni dovute sono esigibili non appena sono accertati l'invalidità presumibilmente permanente e l'obbligo di prestazione di eventuali altre assicurazioni.
- b) Prestazione di capitale in caso di decesso a favore degli eredi legali:
al mass. CHF 50 000.–;
per gli assicurati che al momento dell'infortunio non avevano ancora compiuto il 16° anno d'età:
al mass. CHF 20 000.–.
Un capitale d'invalidità già pagato per lo stesso infortunio viene computato.
- c) Indennità giornaliera, prestazioni di capitale e di rendita in caso di riduzioni di prestazioni di altre assicurazioni:
al mass. CHF 500 000.–.
- d) Spese di guarigione in caso di urgenze all'estero che non devono essere assunte da un'assicurazione sociale competente o da un'eventuale assicurazione integrativa.
Trattamenti ambulatoriali o stazionari mirati finché non è ragionevolmente esigibile il rientro a casa o il trasferimento in uno stabilimento di cura in Svizzera:
al mass. CHF 25 000.–.
- e) Costi all'estero per i trasporti d'emergenza, per le azioni di recupero e ricerca nonché costi supplementari per il rimpatrio dall'estero, anche in caso di decesso:
al mass. CHF 25 000.– complessivamente per evento.

5 Riduzione e rifiuto delle prestazioni assicurative

5.1 Non sono corrisposte prestazioni assicurative se

- a) il danno alla salute sussisteva già prima dell'immersione;
- b) un medico aveva sconsigliato le rispettive attività di immersione a causa dei rischi per la salute della persona assicurata;
- c) un'immersione è eseguita da subacquei professionisti per lavori subacquei;
- d) un'immersione è eseguita per svolgere azioni criminali o atti di terrorismo;
- e) un infortunio ha luogo durante la trasferta verso il o dal luogo dell'immersione;
- f) l'incidente da immersione è stato causato intenzionalmente dalla persona assicurata.

5.2 L'assicuratore rinuncia tuttavia a riduzioni o rifiuti di prestazioni assicurative se un evento è da ricondurre a negligenza grave, a pericoli straordinari o ad atti temerari.

6 Finanziamento

- 6.1 I premi sono dovuti dalla FSSS quale contraente. La FSSS riscuote i premi tramite la quota associativa.
- 6.2 Se la FSSS non ottempera ai suoi obblighi di pagamento dei premi, verrà esortata a pagare l'importo entro 14 giorni dall'invio del sollecito e avvisata per iscritto in merito alle conseguenze della mora nel pagamento. Se il sollecito resta senza effetto, l'obbligo di prestazione viene sospeso a partire dal termine indicato nel sollecito. Se Helsana non procede per via legale all'incasso dei premi scaduti, comprese le spese accessorie, entro due mesi dalla scadenza del termine di sollecito, il contratto e la copertura assicurativa sono da considerare estinti.

7 Procedura in caso di prestazione

- 7.1 La persona assicurata o avente diritto notifica entro 30 giorni all'ufficio competente della FSSS l'incidente da immersione e le misure eseguite in tale relazione. Tale ufficio trasmette la notifica immediatamente a Helsana.
- 7.2 Per fare valere le prestazioni, i costi scoperti devono essere documentati per iscritto all'assicuratore. A tale scopo l'assicuratore può richiedere alla persona assicurata o avente diritto dati sulle assicurazioni in essere di malattia, contro gli infortuni, vita, di rendita, per subacquei, di viaggio, ecc. nonché la corrispondenza o le decisioni in relazione al caso di prestazioni in questione nella misura in cui servono per l'esame dell'obbligo di prestazione.

8 Protezione dei dati

Il trattamento dei dati avviene nel rispetto della Legge sulla protezione dei dati. Se dei dati personali relativi alle notifiche di sinistro vengono comunicati a Helsana, essi saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi seguenti:

- per la liquidazione dei sinistri;
- per l'allestimento di statistiche anonime per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- per l'inoltro previsto per legge in forma anonima all'Ufficio federale di statistica per l'allestimento da parte della Confederazione della statistica pubblica degli stipendi.

I dati personali sono conservati soltanto finché è obbligatoriamente necessario per il rispetto delle disposizioni contrattuali e legali. Successivamente vengono eliminati.